



Data **19 GEN. 2022** Protocollo N° **22686** Class: **G.920.01.2**

Allegati N°

Oggetto: **Ulteriori indicazioni sulla gestione della pollina di allevamenti avicoli della Regione del Veneto.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Responsabile dei Servizi Veterinari della
Regione Emilia Romagna

Al Responsabile dei Servizi Veterinari della
Regione Lombardia

Ai Rappresentanti della filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria – IZS delle Venezie

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alle indicazioni già fornite con ns. note prot. n. 579313 del 13/12/21 e prot. n. 596823 del 22/12/21, sentito il parere del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (CRN-IA), si riportano di seguito ulteriori indicazioni operative sulla gestione della pollina:

1) Da focolaio:

- Una volta sottoposta a stoccaggio in cumulo per 42 giorni, previa autorizzazione della AULSS può essere movimentata verso un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/09; in considerazione della situazione epidemiologica, non è consentito lo spargimento sui campi.

2) Da Zona di Protezione:

- Movimentazione autorizzata dalla Regione, sentito per vie brevi il CRN-IA: a tal fine, si pregano le AULSS di fare da tramite delle varie richieste da parte degli allevatori verso la Regione (inviandole

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



per quanto possibile cumulativamente a sanita.animale@regione.veneto.it), in modo che quest'ultima (direttamente o per il tramite del CRN) possa fornire risposta alla AULSS stessa.

In linea generale, la pollina da ZP:

- Una volta sottoposta a stoccaggio in cumulo per 42 giorni, può essere liberalizzata (anche con destinazione spargimento nei campi);
- Se non è possibile il cumulo per 42 giorni: invio diretto a impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

3) Da Zona di Sorveglianza:

- Movimentazione autorizzata dalla AULSS, in base alle indicazioni già fornite con nostre precedenti note.

Resta inteso che, se sottoposta a stoccaggio in cumulo per 42 giorni, può essere liberalizzata (anche con destinazione spargimento nei campi).

4) Da Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR):

- Movimentazione libera, previo rispetto delle norme di biosicurezza.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it